



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT

tel + 39 040 377 3430
fax + 39 040 377 3416

cultura@certregione.fvg.it
cultura@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Milano 19

Legge regionale 3 aprile 2003, n.8, (Testo unico in materia di Sport), articolo 18 bis. Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità. Approvazione della graduatoria delle attività sportive ammissibili a contributo e prenotazione dei fondi per l'esercizio finanziario 2020.

Il Direttore centrale

Visto l'articolo 18 bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e, in particolare:

- il comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dalle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche ed alle Discipline sportive paralimpiche, iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI ed al CIP;
- il comma 3, per il quale la misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile;
- i commi 4 e 5, dal cui combinato disposto deriva che all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 e in deroga all'articolo 30 della medesima legge, mediante l'emanazione di un bando di finanziamento che predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1186 del 30 luglio 2020 con cui è stato approvato il "Bando per la concessione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 2 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) per l'anno 2020" (di seguito Bando);

Atteso che il Bando all'articolo 7 prevede la concessione di una quota fissa di contributo alle domande ammissibili e l'assegnazione della parte residua in base al punteggio totale ottenuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1322 del 28 agosto 2020 con cui è stata individuata la quota delle risorse complessive da destinare al finanziamento della quota fissa del contributo nella misura del 40 per cento;

Preso atto che, per le finalità della norma incentivante ex articolo 18 bis della legge regionale 8/2003 e specificatamente per l'assegnazione dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, è prevista una disponibilità finanziaria attuale di complessivi euro 228.000,00 a valere sul competente capitolo di spesa 5276 del bilancio regionale di previsione per gli anni 2020-2022

annualità 2020;

Visti gli articoli 8 e 9 del Bando disciplinanti le modalità e i contenuti delle domande di contributo;

Ricordato che il termine perentorio ultimo per l'invio della domanda di contributo era fissato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 settembre 2020;

Preso atto che, a valere su detto Bando per l'esercizio finanziario 2020, sono pervenute al Servizio sport n. 25 domande di contributo;

Evidenziato che, ai fini della verifica dei dati tecnico/sportivi dichiarati da ciascuna Associazione o Società sportiva, il Servizio competente ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto del Comitato Italiano Paralimpico - Comitato regionale F.V.G. e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Comitato regionale F.V.G., così come previsto all'articolo 12, comma 5 del Bando;

Dato atto che, il Comitato regionale CONI F.V.G. e il Comitato regionale CIP F.V.G. hanno riscontrato le richieste del Servizio in ordine ai requisiti dei soggetti istanti, rispettivamente in data 22/10/2020 e 23/10/2020;

Dato atto che, a fronte delle predette domande di contributo, l'Ufficio competente ha svolto il relativo esame istruttorio, provvedendo in tale ambito all'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande, alla verifica della completezza e della regolarità formale, alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti, nonché alla verifica delle corrispondenti spese ammissibili a contributo e della corretta indicazione delle entrate;

Evidenziato che, in ragione dell'emergenza epidemiologia in essere e delle difficoltà operative delle associazioni sportive che si occupano delle persone con disabilità, il Comitato Italiano Paralimpico, nell'esercizio delle sue prerogative statutarie e indipendentemente dal procedimento contributivo in oggetto, ha assegnato contributi straordinari in favore delle ASD/SSD allo stesso affiliate, così come si evince dall'elenco pubblicato sul sito istituzionale del medesimo comitato;

Dato atto che tra i beneficiari di tali contributi risultano anche associazioni e società sportive operanti sul territorio della nostra regione, che hanno presentato istanza per l'ottenimento del contributo previsto dalla legge regionale 8/2003 articolo 18 bis;

Dato atto che le domande presentate dai soggetti di cui al precedente paragrafo sono state interessate da un supplemento istruttorio volto a coordinare il contenuto delle domande stesse con le risultanze derivanti dagli elenchi dei beneficiari dei predetti contributi straordinari concessi dal Comitato Italiano Paralimpico;

Evidenziato che:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente ha provveduto a comunicare preventivamente ai soggetti di cui alle domande prot.9359, 9774, 9778, 9843, 9966, 10013, 10023, 10106, 10113, i motivi ostativi all'accoglimento delle medesime;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 del Bando, l'Ufficio competente ha provveduto ad inviare le richieste di integrazioni necessarie per la corretta e completa attività istruttorio ai soggetti di cui alle domande prot.9391, 9918, 9979, 10002, 10090, 10092, 10110;

Dato atto che:

- i soggetti di cui alle domande prot. 9774, 9966, 10013, e 10023 non hanno dato alcun riscontro al preavviso di diniego e pertanto le rispettive domande sono dichiarate definitivamente inammissibili;
- il soggetto di cui alla domanda prot.10113 è risultato carente di uno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge regionale 8/2003 (iscrizione registro CIP) e pertanto la propria domanda è dichiarata definitivamente inammissibile;
- i soggetti di cui alle domande prot. 9359, 10106 hanno fornito gli elementi necessari per un riesame delle proprie istanze e hanno presentato osservazioni e motivazioni tali da far venir meno i presupposti per il diniego all'ammissibilità delle rispettive domande che sono state conseguentemente ammesse;
- i soggetti di cui alle domande prot. 9778, 9843 hanno risposto ai preavvisi di diniego con richieste di modifica sostanziale alle istanze presentate e pertanto le rispettive domande sono dichiarate definitivamente inammissibili;
- le domande prot. 9918, 9979, 10002, 10090, 10092, 10110 sono dichiarati definitivamente ammissibili a seguito dei riscontri forniti dai soggetti istanti alle richieste di integrazioni inviate dall'Ufficio competente;

- il soggetto di cui alla domanda prot.9391 ha fornito integrazioni non pertinenti con la richiesta inviata dall'ufficio e, pertanto, la domanda medesima è dichiarata definitivamente inammissibile;

Rilevato che, a seguito dell'esame istruttorio, risultano:

-n. 17 domande ammissibili a contributo;

-n. 8 domande non ammissibili a contributo;

Visto l'articolo 5, comma 4, del Bando il quale stabilisce che la spesa complessivamente ammissibile a contributo non può essere inferiore all'importo di euro 6.250,00, mentre il limite massimo non può superare l'importo di euro 25.000,00;

Visto altresì l'articolo 7 del Bando, il quale stabilisce che i contributi sono concessi in misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile, e gli importi contributivi sono compresi tra euro 5.000,00 e euro 20.000,00, con l'assegnazione di una quota fissa a tutti i soggetti risultati ammissibili e di una quota variabile;

Richiamate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Bando che stabiliscono, rispettivamente, i criteri di valutazione delle domande di contributo e la determinazione della graduatoria, nonché l'assegnazione dei corrispondenti punteggi;

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, Tabella 1 allegata al Bando, il punteggio massimo previsto è pari a punti 28;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, punti 1) e 3) del Bando, i seguenti documenti quali parti integranti del decreto:

- **Allegato 1** - graduatoria secondo ordine decrescente del punteggio, delle domande di cui all'articolo 18bis della legge, valutate secondo i criteri di cui all'art. 13 del Bando;

- **Allegato 2** - elenco delle domande non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;

Stante che sul capitolo di spesa 5276 - "Contributi per attività sportiva disabili" la disponibilità finanziaria è pari ad euro 228.000,00;

Ritenuto pertanto di disporre la prenotazione dei fondi necessari all'assegnazione dei contributi di cui al citato Allegato 1), per un importo pari a euro 162.949,10 a valere sul capitolo di spesa 5276 - Trasferimenti correnti ad "Istituzioni Sociali Private" del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 annualità 2020;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);

- la legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

- la legge regionale 18 maggio 2020 n.10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport);

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2282 e n. 2283 del 27 dicembre 2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del DLGS n. 118/2011 e il Bilancio finanziario gestionale 2020 ai sensi dell'articolo 5 della LR 26/2015;

Vista la Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 "Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26";

Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive variazioni;

Ritenuto, infine, di autorizzare il Direttore del Servizio sport all'adozione dei successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale degli stessi, come previsto dall'articolo 15, comma 1 del Bando;

Atteso che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici, di cui all'allegato contabile parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di Sport), in attuazione del "Bando per la concessione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 2 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1186 del 30 luglio 2020, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:

- Allegato 1 - graduatoria secondo ordine decrescente del punteggio, delle domande di cui all'articolo 18bis della legge, valutate secondo i criteri di cui all'art. 13 del Bando;
- Allegato 2 - elenco delle domande non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;

Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è disposta la prenotazione delle risorse finanziarie pari a euro 162.949,10 a valere sul cap./s 5276- "Contributi per attività sportiva disabili", del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 annualità 2020;

2. Il Direttore del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Bando, all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi;

3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
(Atto sottoscritto digitalmente)